

» che la Signoria, eccedendo ogni misura di ragione et con grave  
 » peso, solo per la sua liberalità, darebbe ducati 4500, ch'era gran-  
 » de quantità; et che volendo far il debito (1), sarebbe mestieri  
 » trovar ducati 90 mila; et che quando a sua Signoria Reveren-  
 » tissima piacesse metter fine con detta quantità, la Signoria reste-  
 » rebbe contenta: et quando non li piacesse, l'ambasciator dovesse  
 » pigliar licentia et venir a ripatriare.» Ambedue le parti rimasero  
 ferme nelle loro proposte; sicchè il Polani prese commiato dal  
 cardinale e ritornò a Venezia.

Dopo le quali negoziazioni, riuscite inutili, il governo si mise  
 a discutere, nelle sue particolari magistrature e nei varii Consigli  
 e collegi, questo spinosissimo affare. « Fu all' hora statuito, dice  
 » l'anonimo autore del citato manoscritto (2), che la parte delle  
 » decime spettanti al vescovo, fusse posta nella Procuratia, sì che  
 » la non potesse per modo alcuno pervenire nelle mani sue; Et  
 » nell' avvenire la parte delle decime, la quale si riscuote secondo  
 » l'ordine datò, spettante al vescovo, fosse consegnata alli Procu-  
 » ratori; et i vescovi di Venetia, potessero riscuoter le decime,  
 » come far solevano, salvo delle possessioni mobili, ovvero robbe  
 » di cassa et imprestiti, delle qual non si dovesse pagar decime.  
 » Et fu all' hora statuito, che li Procuratori di qua da Canal doves-  
 » sero veder le ragioni delle decime scosse, dopo nate queste dife-  
 » rentie et metter in deposito la parte spettante al vescovo: et di  
 » mese in mese veder li conti et ragioni delle decime. Oltre di ciò  
 » fu scritto alli oratori in corte, che dovessero supplicar il ponte-  
 » fice, acciò gli piacesse mutare il vescovo castellano et ponerlo in  
 » un' altra chiesa, non potendo far cosa più grata al veneto dominio  
 » come etiandio fu supplicato alla santità di papa Urbano di buona  
 » memoria, predecessor di sua beatitudine. Il vescovo haveva im-  
 » petrato dal pontefice un privilegio delle decime, che gl' eredi

(1) Ossia, istituirne il capitale, che annualmente ne desse il frutto..

(2) Pag. 84 e seg.